

PROCEDIMENTO ACCESSO ATTI - TIPOLOGIE

Il D.Lgs.vo 25.05.2016 n. 97 adottato ai sensi della L. 124/2015 che ha modificato il D.Lgs 33/2016 ha, di fatto, rimodulato la partecipazione e la trasparenza amministrativa in relazione al procedimento del diritto di accesso e ha previsto tre strumenti:

A) accesso documentale B) accesso civico generalizzato C) accesso civico

A) **accesso documentale**

disciplinato dal Capo V della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni (artt. 22 e seguenti) consente ai soggetti interessati di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/oppositive e/o difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari (interesse diretto, concreto, attuale). Con questo strumento si esclude il controllo generalizzato.

Conclusione del procedimento

Con regolamento dei procedimenti amministrativi (Deliberazione C.C. n. 6 del 23.03.2017) il procedimento di accesso agli atti deve concludersi entro **30 (trenta)** giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale salvo casi espressamente indicati nel regolamento.

Esercizio del potere sostitutivo

In caso d'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l'istante può azionare l'esercizio del potere sostitutivo (art 2 comma 9 bis L. 241/90) rivolgendosi al **Titolare del potere sostitutivo** perché concluda il procedimento nella metà del tempo previsto dal regolamento dei procedimenti amministrativi su richiamato (art. 2 comma 9 ter L.241/90). In difetto si può ricorrere al **Difensore Civico** competente territorialmente (Provincia /Regione) o al **Giudice Amministrativo** ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

B) accesso civico generalizzato disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Trasparenza così come modificato dal D.Lgs 97/2016 introduce la regola generale della trasparenza e, di contro, la riservatezza e il segreto diventano le eccezioni in analogia agli ordinamenti che hanno già adottato il FOIA *Freedom of Information Act*. Gli unici limiti introdotti sono da una parte il rispetto della tutela degli interesse pubblici e /o privati indicati all'art. 5 bis commi 1 e 2 e, dall'altra il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni disciplinate dall'art. 5 bis comma 3. Si evidenzia che l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e che l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni e i documenti richiesti e, quindi, non è ammissibile una

richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, dunque, non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento almeno alla loro natura e al loro oggetto (Parere C.di S. 18.02.2016, par 11.3).

Informazioni

Per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti effettuate dal Comune per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5 comma 2 Decreto Trasparenza così come modificato dal D.Lgs 97/2016) resta escluso che, per rispondere a tale richiesta, l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazione già detenute e gestite dall'amministrazione stessa.

Diritti procedurali dei controinteressati

Quando la richiesta di accesso documentale e/o accesso generalizzato riguarda documenti, dati, informazioni la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5 bis comma 2 su menzionato, se l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni i contro interessati possono presentare una motivata opposizione. In caso di accoglimento di accesso generalizzato l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente quanto richiesto e, nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione dei controinteressati, i dati, le informazioni e i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dell'interessato.

Diniego parziale o totale all'accesso civico generalizzato- Istanza di riesame al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La disciplina in materia (art. 5 co.7 d.lgs 33/2013 e ss. mm. e ii.) prevede che in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (Segretario Generale), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di **venti giorni**. È previsto che il Garante per la protezione dei dati personali sia sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame **solo** laddove l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione o per la pronuncia del difensore civico sono sospesi.

In alternativa, alla richiesta di riesame, laddove si tratti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al **difensore civico** competente per ambito territoriale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche all'amministrazione interessata. È previsto che il difensore civico si pronunci entro **trenta giorni** dalla presentazione del ricorso e che se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. La normativa prevede che si può impugnare la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

C) **accesso civico**: disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Decreto Trasparenza come modificato dal D.Lgs 97/2016 è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione **Amministrazione Trasparente** e costituisce un rimedio all'eventuale mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai dati, documenti e informazioni interessati, appunto, dall'eventuale inadempienza.

Si evidenzia che il rilascio dei dati, delle informazioni e dei documenti già posseduti dall'ufficio in **formato elettronico non modificabile** è gratuito.

Al Servizio Comunicazione- URP compete la gestione, il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento dei diversi profili di accesso e la tenuta di un registro ai fini statistici.

Per informazioni sull'accesso documentale, civico e generalizzato: **SERVIZIO**

COMUNICAZIONE-URP- Tel. 06 93662365 urp@comune.marino.rm.it